



COMUNE DI RESCALDINA
(Città Metropolitana di Milano)

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Adottato con deliberazione del C.C. n. 61 del 20/12/2024

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento.....	4
Articolo 2 – Limiti alla potestà regolamentare.....	4
Articolo 3 – Rapporti ed assistenza al contribuente.....	4
Articolo 4 – Chiarezza delle norme regolamentari.....	4
Articolo 5 – Pubblicità dei provvedimenti comunali.....	5
TITOLO II - DEFINIZIONE ENTRATE COMUNALI.....	5
Articolo 6 – Individuazione delle entrate comunali.....	5
Articolo 7 – Soggetti Responsabili delle Entrate.....	5
Articolo 8 – Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento.....	5
Articolo 9 – Agevolazioni.....	5
TITOLO III – GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI.....	6
Articolo 10 – Forme di gestione.....	6
Articolo 11 – Modalità di pagamento dei tributi.....	6
Articolo 12 – Attività di controllo delle entrate.....	6
Articolo 13 – Accertamento delle entrate tributarie.....	7
Articolo 14 – Accertamento delle entrate non tributarie.....	8
Articolo 15 – Importi minimi	8
Articolo 16 – Sanzioni tributarie.....	9
Articolo 17 – Sanzioni non tributarie.....	9
Articolo 18 – Interessi moratori.....	9
Articolo 19 – Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore....	10
Articolo 20 – Rateizzazioni dei versamenti ordinari.....	10
Articolo 21 – Rateizzazione degli atti di accertamento.....	11
Articolo 22 – Riscossione coattiva.....	12
Articolo 23 – Rimborsi.....	12
Articolo 24 – Compensazione.....	13
TITOLO IV - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO.....	14
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	14
Articolo 25 – Applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso.....	14
Articolo 26 – Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale.....	14
Articolo 27 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale.....	14
CAPO II – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO.....	14
Articolo 28 – Istituto del contraddittorio informato ed effettivo.....	14
Articolo 29 – Ambito di applicazione	15
Articolo 30 – Procedura per l'avvio	16

Articolo 31 – Effetti sui termini di decadenza	17
CAPO III - AUTOTUTELA.....	17
Articolo 32 – Istituto dell'autotutela. Presupposti.....	17
Articolo 33 – Obbligatoria.....	17
Articolo 34 – Facoltativa.....	18
CAPO IV - DIRITTO DI INTERPELLO.....	19
Articolo 35 – Diritto di interpello del contribuente.....	19
Articolo 36 – Presentazione dell'istanza	19
Articolo 37 – Istanza	19
Articolo 38 – Adempimenti del Comune	20
Articolo 39 – Efficacia della risposta all'istanza	20
CAPO V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	21
Articolo 40 – Disciplina	21
Articolo 41 – Ambito di applicazione	21
Articolo 42 – Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione.	21
Articolo 43 – Iniziativa dell'ufficio.....	21
Articolo 44 – Iniziativa del contribuente.....	22
Articolo 45 – Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento.....	22
Articolo 46 – Atto di accertamento con adesione.....	23
Articolo 47 – Esito negativo del procedimento.....	23
Articolo 48 – Perfezionamento della definizione.....	23
Articolo 49 – Effetti della definizione.....	23
Articolo 50 – Riduzione della sanzione.....	24
CAPO VI – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.....	24
Articolo 51 – Conciliazione giudiziale.....	24
CAPO VII - RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	24
Articolo 52 – Ravvedimento operoso.....	24
TITOLO V - DIVIETI E ALTRI PRINCIPI.....	24
Articolo 53 – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario.....	24
Articolo 54 – Divieto di divulgazione dei dati del contribuente.....	25
Articolo 55 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.....	25
Articolo 56 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.....	25
Articolo 57 – Documenti di prassi.....	26
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....	26
Articolo 58 – Disposizioni finali.....	26
Articolo 59 – Entrata in vigore.....	26

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, sia tributarie che extratributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D. lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni e nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del D. lgs. n. 446/97. Lo stesso regolamento è volto a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto di cui alla legge n. 212/2000 e le sue successive modificazioni intervenute con il D.lgs. 30 dicembre 2023 nr. 219 nel pieno rispetto del sistema delle garanzie costituzionali riposte a favore del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
2. Le norme qui contenute sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità, eticità, trasparenza totale e nel rispetto delle esigenze di leale collaborazione con la cittadinanza e di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti.
3. La disciplina regolamentare indica le procedure e modalità generali di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, individua le competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
4. Le norme in materia di riscossione potenziata non si applicano alle sanzioni derivanti dall'applicazione delle norme del Codice della Strada.
5. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento i trasferimento dello Stato e di altri enti pubblici.
6. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo o altra entrata, nonché nel regolamento comunale di contabilità.

ARTICOLO 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale, in ossequio alla riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione.

ARTICOLO 3

Rapporti ed assistenza al contribuente

1. I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione delle entrate comunali e alla compilazione delle dichiarazioni o comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficace.
3. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.

ARTICOLO 4

Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

ARTICOLO 5

Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti attinenti alle entrate comunali.

TITOLO II

DEFINIZIONE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 6

Individuazione delle entrate comunali

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie:
 - a) tributi comunali;
 - b) entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni);
 - c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
 - d) altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

ARTICOLO 7

Soggetti Responsabili delle Entrate

1. Il Responsabile della singola entrata è il soggetto avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per ciascuna entrata.
2. Il Funzionario Responsabile dell'entrata cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito.

ARTICOLO 8

Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento

1. Le tariffe e le aliquote relative alle entrate sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

ARTICOLO 9

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successiva comunicazione e verifica da parte degli uffici comunali.

TITOLO III

GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 10

Forme di gestione

1. Il Comune determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dagli articoli 52, comma 5, e 53 del D. Lgs. 446/1997 e dal D. Lgs. 267/2000.
2. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali possono essere gestite nelle forme seguenti:
 - a) mediante gestione diretta;
 - b) mediante gestione associata nelle forme previste dagli articoli 27, 30,31 e 32 del D.Lgs. N.267/2000;
 - c) con affidamento a terzi, anche di una singola fase (liquidazione, accertamento, riscossione). Nell'ipotesi di cui al punto c) l'affidamento può avvenire:
 - 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui al decreto legislativo N. 267/2000;
 - 2) mediante convenzione alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. L.vo 446/1997.
 - 3) mediante convenzione alle società miste, sia a partecipazione prevalente che minoritaria per la gestione presso altri Comuni;
 - 4) mediante convenzione ai concessionari del servizio nazionale di riscossione;
 - 5) mediante convenzione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Decreto legislativo N. 446/97.
 - d) mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate per utilizzo del modello F24.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

ARTICOLO 11

Modalità di pagamento dei tributi

1. Le modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate patrimoniali sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i. e all'art. 5 D. Lgs. n. 82/2005, fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo o entrata, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse

ARTICOLO 12

Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici Comunali competenti provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti Comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
3. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione relative a risorse tributarie comunali, individuate ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della L. 145/2018 e s.m.i. si dovrà

istituire il Fondo di incentivazione e potenziamento degli uffici tributari; tale fondo è costituito da un importo percentuale delle maggiori somme a titolo di tributo o maggior tributo, interessi e sanzioni riscossi a titolo definitivo e destinato all'incentivazione del personale degli uffici tributari, nonché di personale dipendente del Comune di Rescaldina specificamente individuato ed incaricato delle attività di partecipazione alle attività di verifica e controllo. La disciplina relativa all'ambito di applicazione del Fondo, l'individuazione del personale incaricato, le modalità di costituzione, i criteri di ripartizione e la liquidazione dei compensi incentivanti è demandata alla competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 13

Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie nel rispetto dai principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. In caso di affidamento in concessione del controllo dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata al concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione, sotto la supervisione del responsabile del servizio, individuato sulla base dell'organizzazione interna dell'ente.
4. Per il periodo in cui il controllo è affidata all'esterno, la società affidataria dovrà individuare il funzionario responsabile del procedimento..
5. Gli avvisi di accertamento esecutivi relativi alle entrate di natura tributaria nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1 comma 161 L. n. 296/2006.
6. Gli avvisi di accertamento esecutivi in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
7. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g) della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
8. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
9. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
10. L'avviso deve, inoltre, espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.